

## STUDIO LEGALE

*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*

Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944

Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

CIRO  
SANTONICOLA  
Avvocato  
23.02.2023  
18:05:25 UTC



### ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO EX ART. 40 C.P.A. AVVERSO IL MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA  
SCRITTA/MANCATA PROSECUZIONE DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI  
DIRIGENTI SCOLASTICI INDETTO CON D.D.G. DEL 23.11.2017, N. 1259.

Nell'interesse di:

- ALFONSO DE FILIPPO (c.f. DFLLNS79A28I438W), nato a SARNO il 28/01/1979 ed ivi residente, alla via II STARZELLA 32;
- ITALIA ROMEO (c.f. RMOTLI65H50D390V), nata ad Eboli il 10 06 1965 ed ivi residente alla via G. Ferrante Gonzaga N. 97;
- CARMELA ROSCIGNO (c.f. RSCCML66C58I720K), nata Siano (Sa) il 18 marzo 1966 e residente in Bracigliano alla via Donnarumma n. 4 I Traversa;
- MARIAGRAZIA ROSCIGNO (c.f. RSCMGR64L58A717B), nata a Battipaglia il 18 07 1964 ed ivi residente alla via Roma 60.

Rapp.ti e difesi, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Ciro Santonicola, C.F. SNT CRI 84L12 C129L e Aldo Esposito, C.F. SPSLDA82M29L845K, unitamente ai quali

elettivamente domiciliario, presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (NA) 80053, alla via Amato n. 7.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore;
- CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rapp.te p.t.;
- Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici negli Istituti Scolastici Statali;
- Comitato di Vigilanza, preposto alla gestione amministrativa della prova scritta.

Rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, i cui uffici sono ubicati alla Via dei Portoghesi n. 12.

-AMMINISTRAZIONI RESISTENTI-

E NEI CONFRONTI DI



PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:

- del Decreto di ricognizione rinunce al conferimento d'incarico da Dirigente Scolastico, con riferimento alle operazioni per le immissioni in ruolo relative all'A.S. 2022/23, adottato a cura del Direttore Generale presso il ministero dell'Istruzione e del Merito;
- dei singoli atti di assegnazione degli aspiranti ai ruoli regionali, nella qualità di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017);
- degli atti di rettifica alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 (e modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020);
- della graduatoria generale nazionale “per merito e titoli” del concorso per dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 01 agosto 2019 e successivi atti di rettifica;
- dell'avviso n. 0035372 del 01.08.19, a firma del Capo Dipartimento M.I.U.R., dott.ssa CARMELA PALUMBO, che ha comunicato i 1984 posti di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, vacanti e disponibili, impartendo istruzioni per la scelta delle regioni disponibili (con indicazione della preferenza tramite il portale POLIS-ISTANZE ONLINE) e precisando i criteri di assegnazione ai ruoli regionali;

- del Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 395 del 27 marzo 2019 e dell'allegato elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del Corso-concorso ut supra;
- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, ivi compreso il Decreto n. 986 del 6 agosto 2020 rettificante la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019;
- dei singoli quesiti oggetto di prova scritta, dei verbali recanti la correzione della stessa e del giudizio, in riferimento alla prova scritta sostenuta, che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- dei verbali di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
- dei verbali d'aula e dei Registri d'aula del Comitato di Vigilanza, relativi alla prova scritta sostenuta dai ricorrenti;
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità;
- della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;
- del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli

ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale e del Decreto di autorizzazione M.I.U.R. N. 908 del 15 Novembre 2017, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta “computer based”, cioè con l'ausilio di sistemi informatici, senza l'ulteriore previsione di idonee cautele in caso di problemi tecnici.

**PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DEI RICORRENTI AD ESSERE AMMESSI, IN VIA SUPPLETIVA, ALLA SUCCESSIVA PROVA ORALE DEL CONCORSO DIRIGENTI, OVVERO PER L'EMISSIONE DI PRONUNCIA CHE CONSENTA UN NUOVO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA.**

#### **PREMESSE IN FATTO**

- Gli odierni ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23.11.2017, n. 1259.
- Gli stessi hanno sostenuto le prove preselettive computerizzate della fase concorsuale, superandole.
- Dopo esser stati ammessi alla successiva prova concorsuale scritta del concorso nazionale D.S. 2017 - articolata in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera (art. 8, co. 4 e 6 del Bando di concorso) - non avendola superata, intendono contestarne le modalità di svolgimento:
  - a) diversamente da quanto previsto dal Bando di concorso (art. 8, co. 2), non si è svolta in un'unica data per tutti i candidati. Ed infatti, mentre alcuni candidati hanno sostenuto la prova scritta il 18.10.2018, altri candidati hanno sostenuto la stessa prova il successivo 13 dicembre 2018, dunque a distanza di ben due mesi, in tal modo disponendo di un tempo nettamente superiore per la preparazione;

- b) La prova scritta del 18.10.2018, inoltre, diversamente dalla prova scritta del successivo 13.12.2018, è stata strutturata sottoponendo ai candidati, anziché quesiti aperti, la simulazione di casi e, dunque, di una tipologia di prova espressamente prevista dal Bando per la prova orale. L'art. 9, co. 2, lett. a del cit. Bando, nel disciplinare lo svolgimento della prova orale, espressamente prevede come la stessa consista in "un colloquio sulle materie d'esame [...] che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante al funzione del dirigente scolastico".

Vi è di più: lo scopo del presente ricorso - che domanda, previo annullamento degli atti impugnati, il riconoscimento del diritto all'avanzamento concorsuale - è far emergere come il risultato della fase scritta sia stato inevitabilmente compromesso, principalmente da una "grave violazione del principio di anonimato", posto che "nessuna assegnazione casuale del codice anonimo, per l'abbinamento candidato-prova, è stata effettuata", ritenendosi ragionevole affermare che la prova, svolta dagli istanti, non sia stata celata dalla necessaria riservatezza, tipica delle procedure concorsuali regolari.

A tanto, è necessario aggiungere come ulteriori violazioni abbiano certamente inficiato il buon andamento e l'imparzialità della procedura concorsuale, posto che:

- 1) Il sistema delle "griglie di valutazione", non avvalendosi di indicatori analitici, ha sottratto alla Commissione gli strumenti necessari per una corretta assegnazione del punteggio finale;
- 2) Gli esami scritti non sono stati svolti in contemporaneità su tutto il territorio nazionale;
- 3) I contenuti dei quesiti somministrati hanno eluso quelli previsti dal bando concorsuale, imponendo la risoluzione di casi pratici, richiesta ai soli fini della prova orale;
- 4) Le prove in lingua straniera non hanno rispettato i livelli di conoscenza imposti dal bando concorsuale.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, questa difesa, ritenendo sussistente l'illegittimità degli atti lesivi di esclusione concorsuale, illustra i seguenti:

### **MOTIVI DI DIRITTO**

**I) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLEGITTIMA MANCATA VALUTAZIONE DI UNA PARTE RILEVANTE DELLA PROVA.**

La prova scritta relativa al concorso di interesse è stata svolta impiegando un sistema informatico.

Il Bando prevede che, terminato il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova, “il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento” (art. 8, co. 7 del Bando).

Pur parlando il Bando di concorso di “acquisizione definitiva delle risposte fornite”, il sistema informatico impiegato per il concreto svolgimento della prova non prevedeva un meccanismo di salvataggio automatico. Ed infatti, come risulta dalle Istruzioni operative della prova scritta, pubblicate sul sito internet del MIUR in data 12.10.2018, le risposte fornite sarebbero state salvate solo cliccando sul tasto “conferma e procedi”.

Il predetto sistema ha comportato che gli odierni ricorrenti, pur avendo risposto a tutti i primi cinque quesiti (c.d. domande a risposte aperte), di fatto non hanno ricevuto alcuna valutazione con riferimento al quinto quesito e ciò perché, scaduto il tempo per la prova, non sono riusciti a cliccare sul comando “conferma e procedi”.

Tale situazione, com'è evidente, avrebbe potuto essere evitata in presenza di un sistema di salvataggio automatico.

L'assenza del salvataggio automatico è un grave limite del sistema impiegato per lo svolgimento della prova scritta di interesse, che ha determinato una valutazione solo parziale della prova effettivamente svolta dai candidati e rispetto al quale codesto Ecc.mo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi osservando come “nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti” ed osservando che diversamente si giungerebbe “ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” (TAR Lazio – Roma, 10 maggio 2019, sent. n. 5867).

Peraltro, con riferimento al sistema impiegato nel caso di interesse, utilizzato anche in altro concorso per l'assunzione di docenti di Storia dell'arte nelle regioni Toscana e Sardegna, sempre codesto Ecc.mo Collegio ha avuto modo di evidenziarne l'ambiguità ed imprecisione, oltre che il limite della carenza della cennata funzione di salvataggio automatico, già con la sentenza del 16 febbraio 2017, n. 2513.

**II) Violazione dell'art. 8, commi 2, 9 e 12 del Bando. Violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e *par condicio* tra i concorrenti. Non simultaneità della prova scritta.**

Il Bando di concorso di interesse espressamente prevede che “*La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni*” e che “*Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati*” (art. 8, commi 2 e 12 del Bando).

La lettura combinata delle prescrizioni che precedono impone di ritenere che l'eventuale sopravvenire di cause di forza maggiore comporta il rinvio della prova sull'intero territorio nazionale e ciò anche nel caso di evento sopravvenuto verificatosi in una sola regione, sede di concorso.



Nel caso di interesse, le anzidette prescrizioni non sono state applicate nel modo che si è appena detto, comportando che, nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale impugnata, sono presenti anche candidati che hanno svolto la prova scritta in una data successiva rispetto a quella dei ricorrenti.

**Ed infatti, la prova scritta si è svolta in due diverse date, peraltro molto distanti tra loro: la prima volta (quando hanno partecipato gli odierni ricorrenti) in data 18 ottobre 2018, la seconda volta il successivo 13 dicembre 2018.**

Nel corso della seconda data (13 dicembre 2018), la prova scritta si è svolta in due regioni, precisamente in Sardegna (regione nella quale, in data 18 ottobre 2018, la prova scritta non si è svolta a causa di una allerta meteo) e nel Lazio. Nel relativo avviso pubblicato sul sito internet del MIUR si legge quanto segue: *“la prova scritta del corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, si svolgerà, per i candidati della regione Sardegna, il 13 dicembre 2018 alle ore 10:00 nelle sedi individuate dall’Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero. In tali sedi potranno sostenere la prova eventuali candidati, residenti in Sardegna, muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale. Nella stessa data, i candidati di regioni diverse dalla Sardegna muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale, potranno sostenere la prova scritta nelle sedi appositamente individuate dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio”.*

La predetta soluzione, individuata dall’amministrazione, non è corretta.

Invero, nella procedura selettiva di interesse, come noto all’Ecc.mo Collegio, già durante la prova preselettiva, si sono verificati, in diverse sedi, problemi tecnici che hanno compromesso il regolare svolgimento.

Già allora, essendo ipotizzabile (com’è stato) la proposizione di diversi ricorsi giurisdizionali da parte dei soggetti lesi, l’amministrazione avrebbe dovuto disporre il rinvio della successiva prova

scritta per tutti i concorrenti, in attesa di individuare una soluzione univoca al problema verificatosi.

Lo svolgimento della prova scritta, in due distinte date, ha altresì determinato il verificarsi della conseguenza che il Bando, mediante la previsione dell'unicità della prova scritta su tutto il territorio nazionale, mirava ad evitare una situazione di vantaggio per alcuni candidati. Ed infatti:

- i candidati che hanno svolto la prova scritta nel corso della prima data, tra i quali i ricorrenti, hanno chiaramente avuto a disposizione un tempo minore per la preparazione (i partecipanti alla seconda data hanno avuto ben due mesi in più per prepararsi);
- i candidati che hanno svolto la prova scritta, nel corso della seconda data, hanno conosciuto i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata l'intera prova scritta (sia i quesiti a risposta aperta che i quesiti a risposta chiusa in lingua straniera) con due mesi di anticipo. Ed infatti, i quadri di riferimento, pubblicati sul sito del MIUR in data 17 ottobre 2018, sono identici a quelli pubblicati il successivo 12 dicembre 2018 (giorno precedente la seconda data degli scritti).

Tale ultima circostanza ha comportato la violazione del Bando anche sotto un ulteriore e diverso profilo, precisamente nella parte in cui lo stesso prevede che i quadri di riferimento, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta *“sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”* (art. 8, co. 9 del Bando).

Nel caso di interesse, l'anzidetta prescrizione è stata rispettata solo formalmente: l'amministrazione, il giorno prima della prova scritta del 13 dicembre 2018, ha pubblicato i predetti quadri di riferimento, ma, di fatto, si tratta degli stessi quadri già pubblicati prima della prova scritta del 18 ottobre 2018 e, dunque, ampiamente conosciuti dai partecipanti alla prova scritta di dicembre, a partire dal mese di ottobre (l'identità dei due quadri di riferimento è facilmente verificabile da un confronto tra gli stessi – doc. ... e doc. ....).

Lo svolgimento della prova scritta in due distinte date, ha comportato, dunque, una evidente situazione di vantaggio per i candidati che hanno sostenuto tale prova nel mese di dicembre 2018,

con conseguente violazione della *par condicio* tra i partecipanti a tale data e i partecipanti alla prova scritta del mese di ottobre 2018 e violazione dell'art. 8, co. 2 del Bando, a mente del quale *“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni”*.

Né potrebbe giungersi a diversa conclusione in forza del comma 12 dell'art. 8 del Bando, secondo il quale *“Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati”*.

Ed infatti, come già rappresentato, in base alla lettura combinata delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 12 dell'art. 8 del Bando, l'eventuale sopravvenire di cause di forza maggiore comporta il rinvio della prova sull'intero territorio nazionale e ciò anche nel caso di un evento sopravvenuto verificatosi in una sola regione sede di concorso.

Interpretando il Bando diversamente, ossia ammettendo la possibilità di rinviare la prova di esame per una sola regione, si giungerebbe a riconoscere l'esistenza di una contraddizione nel testo del Bando il quale, da una parte, imporrebbe l'unicità della prova scritta sul territorio nazionale prevedendo un'unica data di svolgimento; dall'altra ammetterebbe la possibilità di svolgere la prova in date diverse.

Ove dovesse riconoscersi, ma non si vede come, la bontà e la correttezza della interpretazione che precede, si chiede, sin d'ora, l'annullamento in parte qua del Bando di concorso e delle determinazioni assunte dall'amministrazione in applicazione di tale norma.

**III) VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 E DELL'ART. 9, COMMA 2 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 2 E DELL'ART. 11, COMMA 1 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 3 AGOSTO 2017, N. 138. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIFICATO AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE.**

Come visto nella parte in fatto, il Bando di concorso articola la prova scritta in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera a risposta chiusa.

Le materie oggetto dei cinque quesiti a risposta aperta sono individuate dall'art. 8, co. 5 del Bando, mediante il rinvio all'art. 10, co. 2 decreto MIUR n. 3 agosto 2017, n. 138, nel modo che segue:

- “a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;*
- b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;*
- c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;*
- d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;*
- e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;*
- f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;*
- g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;*
- h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;*
- i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.”*

La successiva prova orale, invece, consiste in un colloquio sulle materie di esame su indicate *“che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di dirigente scolastico”* (art. 9, comma 2, lett. a) del Bando. In senso analogo art. 11, co. 1 del DM 3 agosto 2017, n. 138).

In sintesi, in base alla disciplina di riferimento, mentre la prova scritta del concorso di interesse riguarda fattispecie teoriche, nella successiva prova orale il candidato è chiamato a risolvere un caso concreto.

Nel caso di interesse tale ordine non è stato rispettato.

Ed infatti, come può evincersi dalla consultazione della traccia estratta per la prova scritta del 18 ottobre 2018, la domanda n. 3 consiste chiaramente nella soluzione di un caso concreto, viceversa prevista per la successiva fase del colloquio orale: *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno?”*

Tale circostanza comporta che l’accertamento delle capacità del candidato di risolvere un tipico caso riguardante la funzione del dirigente scolastico è stato, innanzitutto, svolto in una sede non appropriata: la prova scritta mal si presta a rappresentare le soluzioni percorribili per risolvere un caso concreto, tant’è che in tutti i concorsi, nei quali si rende necessario accertare le capacità pratiche dei candidati, la sede prescelta per tale verifica è sempre la prova orale.

Pertanto, la scelta di sottoporre ai candidati la soluzione di un caso concreto, già durante la prova scritta, rappresenta un ingiustificato aggravio del procedimento concorsuale, dal momento che tale accertamento è previsto anche nel corso del successivo colloquio.

Tale circostanza è ancora più grave ove si consideri che la soluzione del caso concreto è stata sottoposta solo ai partecipanti alla prova scritta del 18 ottobre 2018 e non anche ai partecipanti alla prova scritta del successivo 13 dicembre 2018, ai quali sono state correttamente somministrate solo domande teoriche. Siffatto modo di operare, oltre a determinare una violazione del Bando di concorso, determina anche una grave disparità di trattamento tra i candidati.

#### **IV) VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL “PRINCIPIO DELL’ANONIMATO”, DELL’IMPARZIALITA’ DEL GIUDIZIO E DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE DELL’ART. 14 COMMA 2 D.P.R. 487/94.**

Lo svolgimento della prova scritta, che richiedeva la stesura di elaborati originali, non ha consentito l’individuazione, in fase organizzativa, delle cautele prudenziali atte a garantire l’anonimato dei compiti, per fronteggiare ogni possibile favoritismo nei confronti di candidati noti, sfociante in un giudizio discrezionale, insindacabile nel merito.

Partiamo dal contenuto dell’avviso MIUR (Direzione generale per il personale scolastico), recante numero 41127 del 18 settembre 2018, indicazioni di svolgimento della prova scritta computerizzata: la procedura organizzativa prevedeva che, prima di avviare il concorso, ciascun candidato, assegnato ad uno specifico P.C., doveva estrarre il proprio codice identificativo, personale ed anonimo, dall’urna (appositamente predisposta e contenente un numero triplo di codici rispetto alle postazioni disponibili in aula) per inserirlo nella pagina di accesso alla prova, unitamente al codice fiscale, al fine di sbloccare la postazione, previo inserimento dell’ulteriore “parola chiave di accesso”, comunicata dal responsabile tecnico d’aula o dal comitato di vigilanza, che consentiva di iniziare l’esame.

È utile aggiungere come i files contenenti le prove venivano a) caricati e salvati su supporti hardware estraibili (chiavette USB) b) copiati sul computer centrale gestito dal responsabile tecnico d’aula c) infine inviati alla piattaforma Cineca.

Da quanto descritto, si ricava come la digitazione del codice personale anonimo, sullo schermo della postazione informatica utilizzata, abbia reso possibile l’ostensione del medesimo a terzi, ben potendo il singolo candidato trascrivere il codice anonimo assegnato, in alternativa memorizzarlo, per finalità di individuazione della prova, nella fase valutativa.

Lamentandosi, in questa sede, che l’Amministrazione resistente abbia omesso di precisare quali garanzie potessero assicurare l’effettività dell’anonimato degli elaborati, codesti difensori ritengono di sottoporre, all’attenzione dell’autorevole Giudicante, il presente motivo di diritto, in ragione del principio (Cons. St., VI, 11 luglio 2013 n. 3747) per il quale la pratica effettiva dell’anonimato, nelle prove scritte d’esame (concorsi pubblici) -cioè la non riconoscibilità anche

potenziale, dell'autore- realizza, in termini concreti, principi e regole di rilevanza costituzionale (serietà della selezione; funzionamento del meccanismo meritocratico; reale par condicio tra i candidati; cautela contro rischi di condizionamenti esterni).

**V) VIOLAZIONE DI LEGGE, ANCHE IN MERITO ALL'ANOMALO FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE UTILIZZATO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL COSIDDETTO DOVERE DI "SOCCORSO ISTRUTTORIO", EX ARTICOLO 6 LEGGE 241 DEL 90, CON OBBLIGO DI NON FAR CADERE, A CARICO DEL CONCORRENTE, EVENTUALI DISFUNZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO.**

Con il presente ricorso, i patrocinati chiedono di annullare gli atti preclusivi al proseguimento della procedura concorsuale, finalizzata al reclutamento dei dirigenti scolastici, rappresentando, in particolare, come, nel corso dello svolgimento della prova scritta, si siano manifestati problemi di funzionamento del sistema informatico, utilizzato per l'esame "computer based", che hanno determinato una perdita di tempo prezioso (mai recuperato) ed hanno inficiato l'esito finale di compiti, richiedenti contenuti originali e massima concentrazione e distacco, in fase di stesura, durante il limitato tempo concesso (pari a 150 minuti).

Si consideri che la durata della prova (due ore e mezzo), comprensiva delle risposte ai sette quesiti e degli eventuali aggiustamenti in itinere (con la necessaria rilettura), consente, razionalmente, di affermare che per rispondere ad ognuna delle cinque domande aperte, tra impostazione e stesura dei riscontri, occorressero, mediamente, venti minuti. Tra l'altro, all'interno delle istruzioni operative e/o regolamento d'aula, nulla era stato esplicitato in merito alle azioni, comportamenti o procedure da attivare, per i candidati imbattutisi in problematiche di gestione della fase concorsuale non dipendenti da dolo o colpa, funzionali alla tutela del legittimo affidamento allo svolgimento di un concorso regolare. RIPORTIAMO, A QUESTO PUNTO, I NECESSARI RICHIAMI GIURISPRIDENZIALI. La recente giurisprudenza ha più volte affermato come il sistema informativo sia funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti (da ultimo Tar Lazio sezione terza bis, ordinanza collegiale numero 5867 del 2019 Pres. Sapone), non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato

l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione e fra pubbliche amministrazioni nei rapporti reciproci (Tar Lazio sezione terza bis numero 8312 del 2016, in termini si confronti anche Consiglio di Stato, sezione sesta, 7 novembre 2017 numero 5136).

Si giungerebbe ad un provvedimento di esclusione dal concorso, irragionevole ed irrazionale, allorché l'amministrazione non predisponesse, unitamente agli strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali (in presenza di procedure concorsuali di massa) parallele procedure amministrative, tradizionali ed attivabili, in via di emergenza, nel caso del non corretto funzionamento dei sistemi informatici (si confronti Tar Puglia, Bari, n. 896 del 2016). S'invoca, a questo punto, l'attivazione del cosiddetto "dovere di soccorso procedimentale", di cui all'articolo 6 della legge numero 241 del 90, avuto riguardo all'acclarato riscontro di difficoltà del sistema informativo, per le ragioni di seguito illustrate: - le funzioni "taglia, copia incolla", presenti in tutti i normali programmi di scrittura, risultavano disabilitate; - per salvare il quesito occorreva selezionare la voce "conferma procedi", la quale determinava l'apertura di una nuova schermata, contenente la domanda successiva, non consentendo la possibilità di salvare il precedente lavoro in bozza, per poi riprenderlo, in corso d'opera, nell'assoluta certezza che, quanto in precedenza scritto, sarebbe stato certamente salvato.

Ebbene, si rappresenta in particolare, ai fini della discussione, che l'Amministrazione resistente, Ministero dell'Istruzione (Dipartimento per le risorse umane, finanziarie strumentali; Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica, presieduto dal Dirigente Piergiorgio Così), ha prodotto a mezzo processo verbale, il giorno 26 ottobre 2021, alle ore 12,00, presso la sede di Viale Trastevere 76/A Roma - in esecuzione della sentenza Tar Lazio n. 9798/2021 (datata 14 settembre 2021, Sezione Terza bis) - la copia integrale, conforme all'originale, del linguaggio sorgente del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti. Il suddetto software ("algoritmo") per la gestione informatizzata della procedura concorsuale - con riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata e alla successiva correzione degli elaborati - è stato ritenuto da subito lesivo dei diritti e degli interessi dei candidati per VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI, CON ECCESSO DI POTERE E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTATO DALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.



Nello specifico, una serie di anomalie (bug) hanno determinato il malfunzionamento durante l'esame concorsuale. La situazione rilevata nel codice sorgente evidenzia l'assoluta non aderenza a qualsiasi standard di qualità e sicurezza; trattasi di un software realizzato senza progettazione e senza collaudo documentato, per ammissione di Cineca!

Ed infatti, la versione Java (linguaggio di programmazione) doveva essere aggiornata con versioni successive, per evitare malfunzionamenti ed errori; il software elaborato dal Cineca non ha tenuto conto delle buone pratiche di programmazione, richiedenti il mantenimento delle componenti costantemente aggiornate all'ultima versione rilasciata dal produttore; il software non ha gestito correttamente il passaggio da una domanda all'altra, in quanto privo delle più basilari funzioni di supporto utente - come il salvataggio automatico con conferma dell'utente e il salvataggio delle risposte allo scadere del tempo - con conseguente perdita di talune risposte inserite dai candidati; il software CINECA è risultato, in definitiva, assolutamente inadeguato per la gestione di un concorso pubblico.

La descritta inidoneità del software si considera valida ragione dimostrativa della mancata memorizzazione degli elaborati concorsuali; da tanto è scaturita l'esclusione dell'assistita dal prosieguo della selezione.

Sul punto, l'Autorevole Collegio Giudicante potrà valutare la nomina di un consulente tecnico d'ufficio/verificatore, affinché, dall'ulteriore esame informatico, possa eventualmente emergere la piena prova su cui fondare l'accoglimento del presente ricorso.

**VI) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 12, COMMA 7 D.P.R. 487/94, PER L'ASSOLUTA GENERICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.**

In primo luogo, il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, all'art. 12, c. 1, stabilisce che le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nel caso di specie, la commissione esaminatrice ha predisposto una griglia di

valutazione in termini generici, generali o astratti, non rendendo noti quei “criteri motivazionali”, necessari a definire come la qualità espressa nell’elaborato concorra a determinare il punteggio per la singola prova (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426). In parole più semplici, l’assenza di descrittori, nella griglia di valutazione, a supporto del processo cognitivo sotteso alla valutazione, ha reso difficile l’omogeneità dei criteri di valutazione tra le diverse sottocommissioni d’esame. Analizzando, anche a campione, un verbale d’aula, con allegata scheda di valutazione prova, è possibile ricavare quanto segue: La griglia di correzione, elaborata sulla base dei criteri indicati dal quadro di riferimento della prova scritta (redatto dal Comitato Tecnico Scientifico, ex articolo 13 D.M. 138 2017), con specifico riferimento ai “quesiti a risposta aperta”, è fondata su quattro criteri esplicitati da indicatori, cui segue la declinazione di descrittori, in numero diverso rispetto ai relativi indicatori, accompagnati da frazioni di punteggio, ordinate in base ad una scala di riferimento.

ANALISI DELLA GRIGLIA. Lo schema della griglia è fondato sulla matrice di tipo CIPP, inteso, quest’ultimo, quale “modello concettuale” idoneo a determinare più prospettive di valutazione.

In particolare, sono sottoposti ad analisi quattro aspetti: 1) il contesto; 2) l’input; 3) il processo; 4) il prodotto. Tale modello, prevalentemente adottato dall’INVALSI, si pone come obiettivo una valutazione che si avvale dei quattro campi di indagine interconnessi: - il contesto concreto nel quale il soggetto si trova ad agire; - l’input o le risorse, norme, leggi, risorse umane (strutturali, tecnologiche e finanziarie) delle quali è necessario tener conto nella prestazione del servizio; - il processo, inteso quale attività realizzata nell’ambito organizzativo; - il prodotto, vale a dire l’output, ovvero il risultato di un’azione misurabile attraverso evidenze confutabili (come il numero degli esiti positivi rispetto alle azioni intraprese e dalla situazione di partenza).

LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE, ELABORATA PER LA PROVA SCRITTA CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2019, PUÒ DEFINIRSI COMPIUTA ED EFFICACE RISPETTO AI CRITERI DI OGGETTIVITÀ ED ATTENDIBILITÀ?

La risposta più corretta è “solo in parte”, in quanto processo ed output sono esplicitati mediante descrittori generici e suscettibili di un margine notevole di soggettività da parte del valutatore. Facciamo un esempio. Rispetto al criterio denominato “coerenza e pertinenza con le competenze

del dirigente scolastico, previste dall'articolo 25 del decreto legislativo numero 165 del 2001", i descrittori declinati, per i tre indicatori contemplati nella griglia, non individuano i connotati specifici di ciascun aspetto considerato:

Si prende in esame il descrittore "il candidato indicazioni strategiche e le mette in relazioni con le componenti interne dell'istituzione scolastica". Cosa si intende per "azioni strategiche" in che modo dovrebbero essere messe in relazione con le "componenti interne"? Diversamente, dovrebbe figurare la descrizione della strategia attesa e delle precise tipologie di relazioni previste. Allo stesso modo, non si può evincere in cosa dovrebbero consistere l'efficacia e la pertinenza delle azioni da inquadrare "in un contesto di riferimento", secondo il descrittore associato all'indicatore numero 3, relativo al criterio numero 1. La conoscenza delle norme, prevista dal criterio 2, può essere oggettivamente rilevabile, ma non è dato sapere come individuare i connotati del "modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicate", come recita il primo descrittore in cui si esplicita il suddetto criterio. Vale a dire che "funzionalità ed efficacia" dovrebbero essere rappresentate con caratteri riconoscibili e misurabili. L'omissione di esempi concreti di applicazione della conoscenza, in ambito operativo, depaupera il descrittore della sua funzione specifica di indicare aspetti osservabili, descrivibili o misurabili di una conoscenza e/o di un'azione, rendendolo, così, una ripetizione sostanziale, anche se prolissa, dell'indicatore da cui deriva. In tal senso, è eloquente il caso dell'indicatore numero 1, riferito al criterio 3, con relativo descrittore: "organicità e rigore nella trattazione" (indicatore); "il candidato descrive azioni, situazioni, contesti e concetti e in modo organico e preciso" (descrittore). Si tratta di un'affermazione quasi tautologica, che si limita ad enumerare gli elementi generici ed essenziali di una qualsiasi trattazione (azioni, situazioni, contesti, concetti) e riformula "organicità e rigore" del criterio mediante ricorso all'espressione, del tutto equivalente, "in modo organico e preciso".

Ne deriva la coincidenza e, quindi, l'intercambiabilità tra indicatori e descrittori, che priva la griglia della capacità di perseguire lo scopo precipuo per cui doveva essere realizzata, cioè l'oggettività nel descrivere una tassonomia di obiettivi sulla quale misurare la prestazione del candidato. Posto che l'attendibilità di una prova dipende dall'esistenza di parametri oggettivi per l'interpretazione dei risultati, in mancanza di tali parametri vengono irrimediabilmente meno l'attendibilità e la funzionalità della prova stessa, intese, rispettivamente, come fedeltà delle misurazioni e possibilità di esprimere una valutazione in modo condivisibile e non discrezionale.

La discrezionalità aumenta quando in un descrittore non sono individuati i livelli attesi della prestazione. Si consideri l'indicatore "proprietà linguistico espressiva", connesso al criterio numero 4 "correttezza logico formale": le valutazioni del descrittore associato "il candidato si esprime con efficacia e pertinenza lessicale" sono scandite su quattro possibili punteggi, che vanno da un massimo di punti 1 ad un minimo di punti 0,25. Si evince, implicitamente, che ai quattro punteggi devono corrispondere altrettanti livelli della prestazione richiesta. Non è chiaro come sia possibile ricondurre il ventaglio di performances, esprimibili dal candidato, alle posizioni della suddetta scala, in assenza di una declinazione degli specifici livelli attesi. In relazione alla prestazione di competenza linguistica, cui si riferisce il descrittore "il candidato si esprime con efficacia e pertinenza lessicale", sarebbe stato agevole (e sicuramente vantaggioso) definire diversi esempi di livello conseguito, ricorrendo in modo opportuno alle descrizioni analitiche comunemente usate nella valutazione scolastica della scrittura.

Al fine di fornire elementi concreti al discorso, si riportano, *exempli gratia*, alcune formulazioni, riferibili al livello più alto previsto dalla scala per il descrittore, che vanno intese come parametri caratteristici di una valutazione che vuole essere oggettiva, attendibile e verificabile:

- padroneggia un ampio repertorio linguistico, che gli consente di formulare pensieri in modo preciso ed efficace, di enfatizzare, differenziare ed eliminare ambiguità;
- usa i repertori lessicali settoriali;
- usa il lessico più appropriato all'argomento trattato;
- dimostra controllo morfosintattico di una lingua complessa.

Va da sé che l'analiticità auspicabile per la definizione dei livelli, inerenti al descrittore di cui sopra, avrebbe conferito fedeltà e trasparenza piena alla misurazione delle prestazioni, espresse dal candidato in rapporto a ciascun criterio che la griglia contempla. In conclusione, la griglia, impostata secondo un modello di tipo analitico, finisce, in ragione della genericità dei descrittori e della mancanza di indicazioni sugli aspetti rilevabili dei livelli di performances, col risultare sommaria e tendenzialmente olistica. Contravviene, così, alla propria matrice, perché valuta, senza misurare, solo in modo complessivo, sotto una veste che è analitica propriamente nei criteri,

mancando di autentica specificità nella declinazione di quegli stessi parametri in aspetti osservabili e misurabili.

\*\*\*

## CONCLUSIONI

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

Ogni contraria istanza disattesa, accogliere il ricorso annullando gli atti impugnati, nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti, ordinando, in favore degli stessi:

-che venga consentita la partecipazione, in via suppletiva, alla prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, avviato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 24 novembre 2017;

-in subordine, che venga consentita la rinnovazione/riedizione della prova selettiva scritta, inevitabilmente viziata dal malfunzionamento dei terminali informatici e del software.

Con riserva di dedurre ulteriormente in corso di causa e di proporre, eventualmente, motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, per la fase di merito, da distrarre in favore dei legali antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile e che, trattandosi di pubblico impiego, è dovuto un contributo unificato per l'importo pari ad Euro 325,00.

Si offre in allegazione la presente produzione documentale:

- 1) Decreto di ricognizione rinunce al conferimento d'incarico da Dirigente Scolastico, con riferimento alle operazioni per le immissioni in ruolo relative all'A.S. 2022/23, adottato a cura del Direttore Generale presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- 2) Decreto di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, prot. n. AOODPIT n. 1205 del 01 agosto 2019;
- 3) Decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 395 del 27 marzo 2019;
- 4) Scheda in autocertificazione, illustrativa della condizione soggettiva di parte ricorrente.

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia, lì 23 febbraio 2023

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

#### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD, si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia, lì 23 febbraio 2023

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola